

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2655

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa dei senatori FRANCO Vittoria, MANZELLA, TONINI,
MODICA e VITALI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 DICEMBRE 2003

Modifica dell’articolo 75 della Costituzione,
in tema di *referendum* abrogativo

ONOREVOLI SENATORI. - Nessuno dei numerosi *referendum* celebrati dal 1995 ha raggiunto il *quorum* previsto dalla Costituzione. È nostro dovere interrogarci sul perchè questo continui ad accadere e riflettere sui possibili rimedi. Alcuni hanno parlato di una vera e propria crisi dell'istituto referendario. Di certo, non si può tuttavia parlare di una inattualità degli strumenti di democrazia diretta; essi, anzi, dovrebbero assumere nuovo valore in consonanza con l'evoluzione culturale del Paese e considerando il processo di consolidamento del sistema maggioritario che rende necessario rinvigorire gli istituti di democrazia diretta della nostra tradizione costituzionale, salvaguardare e promuovere forme di partecipazione attiva e consapevole alle scelte fondamentali della vita pubblica.

Le ragioni dell'esito nullo dei *referendum* negli anni più recenti vanno piuttosto ricercate nel numero crescente di quesiti sottoposti agli elettori italiani dagli anni novanta in poi e nelle procedure previste dalla nostra Costituzione, che andrebbero riformulate adeguandole al mutato clima politico - istituzionale che stiamo vivendo.

Bisogna tener conto dei mutati comportamenti degli elettori, del fatto che nelle moderne democrazie occidentali si registra una crescente disaffezione nei confronti del voto da parte di almeno un 30 per cento della popolazione che costantemente diserta le urne, tanto nelle competizioni elettorali quanto in quelle referendarie.

Da ciò quell'effetto distorsivo per cui è ormai sufficiente orientare nel senso dell'astensione un altro 20 per cento del corpo elettorale per rendere inefficace la pronuncia popolare e vane campagne di informazione

che restano confinate in fasce ristrette di elettorato.

Occorre pertanto intervenire per restituire valore ed efficacia all'istituto del *referendum*.

In primo luogo, al fine di evitare la presentazione di un numero eccessivo di quesiti referendari, che finirebbero per continuare a inflazionare e dunque a depauperare il valore dell'istituto stesso, occorre innalzare il numero di sottoscrizioni necessarie per la presentazione di un quesito, portandolo dalle cinquecentomila previste in Costituzione, fino alla quota di un milione.

Ciò risulta necessario anche in ragione dell'ampliamento numerico del corpo elettorale rispetto all'epoca della Costituente e della maggiore facilità di circolazione delle informazioni che i moderni mezzi di comunicazione di massa consentono, rendendo più agevole la raccolta di sottoscrizioni.

In secondo luogo, si ritiene opportuno abbassare il *quorum* necessario per la validità del quesito referendario, portandolo dalla maggioranza degli aventi diritto, attualmente prevista dalla Costituzione, ad un terzo degli stessi. A questo si aggiunge la clausola che prevede un ulteriore requisito: il raggiungimento del 25 per cento di voti validamente espressi rispetto agli aventi diritto. Ciò allo scopo di garantire una quota consistente di voti che decretano l'abrogazione di una legge.

Con ciò si impedirebbe il fenomeno di un'opposizione al quesito referendario attraverso l'invito all'astensione e si favorirebbe un serio e puntuale confronto nel merito dei problemi che il quesito pone, fermo re-

stando il vincolo di una partecipazione pur sempre significativa alle urne.

Il presente disegno di legge mira dunque ad adeguare la lettera della Costituzione ai tempi e al mutato quadro politico istituzionale, al fine di rispettarne lo spirito, riba-

dendo come gli istituti di democrazia diretta possano ancora rappresentare un indispensabile strumento per la partecipazione cosciente dei cittadini alla vita democratica del Paese e alle sue scelte politiche fondamentali.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 75 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola «cinquecentomila» è sostituita dalla seguente: «un milione»;

b) al quarto comma, le parole: «la maggioranza degli aventi diritto» sono sostituite dalle seguenti: «più di un terzo degli aventi diritto» e le parole: «se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi» sono sostituite dalle seguenti: «se la maggioranza dei voti validamente espressi corrisponde almeno ad un quarto degli aventi diritto».